

Risposta n. 33

**OGGETTO: Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero –
Articolo 44 del DL n. 78 del 2010 - Interpello articolo 11, comma 1,
lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212**

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA fa presente che nell'ottobre 2015 ha assunto Tizio quale ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il ricercatore ha richiesto a decorrere dal 1 gennaio 2018, l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 44 del d.l. n. 78 del 2010.

ALFA, in qualità di sostituto d'imposta, al fine di riconoscere il beneficio fiscale, chiede chiarimenti circa l'interpretazione del detto articolo 44.

ALFA espone, quindi, il caso di Tizio, cittadino italiano, in possesso del titolo di studio di Laurea Specialistica conseguito presso l'Università die del titolo di conseguito presso la stessa ALFA.

Il ricercatore ha svolto dal 2011 attività di ricerca in USA presso la, in Olanda presso la e in Gran Bretagna presso Su autorizzazione di ALFA, ha continuato a svolgere attività

di ricerca all'estero dalla data di assunzione nell'ottobre 2015 ad aprile 2016, da settembre 2016 ad aprile 2017 e da giugno a luglio 2017.

Tizio ha svolto attività di ricerca a presso la sede di ALFA per i rimanenti mesi degli anni 2016 e 2017 e definitivamente da settembre 2017.

Il ricercatore è stato iscritto all'AIRE dal marzo 2013 fino al suo rientro in Italia per proseguire l'attività iscrivendosi all'Anagrafe della popolazione residente di nel settembre 2017.

ALFA osserva che il ricercatore ha i requisiti richiesti dalla legge:

- stabile residenza all'estero dal 2013 al 2017;
- documentata attività di ricerca all'estero per almeno due anni continuativi;
- e acquisizione della residenza fiscale in Italia nel 2018.

Tuttavia, nutre dubbi circa il riconoscimento dell'agevolazione, in quanto Tizio ha acquisito la residenza anagrafica in Italia in data successiva all'instaurarsi del rapporto di lavoro con ALFA – intervenuto nel 2015 -, ancorché in concomitanza con il rientro in Italia per proseguire l'attività lavorativa quale ricercatore a tempo determinato.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

ALFA ritiene che il caso di specie esposto trovi soluzione nell'applicazione del regime fiscale agevolato per il rientro di docenti e ricercatori in quanto:

- il ricercatore aveva maturato, già prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, i requisiti richiesti dalla norma per quanto concerne la stabile residenza all'estero e la documentata attività di ricerca;
- la residenza anagrafica in Italia è stata acquisita nel settembre 2017, in concomitanza con il rientro in Italia per il proseguimento dell'attività lavorativa di ricercatore a tempo determinato;

- il ricercatore può essere considerato fiscalmente residente in Italia, ai sensi dell'art. 2 del DPR 917/86, a partire dal periodo d'imposta 2018.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 44, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, dispone che: *"Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato"*.

Come precisato con circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte II, paragrafo 1.2, per quanto concerne i requisiti soggettivi *"in base a quanto disposto dall'articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:*

- a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;*
- b) essere stati non occasionalmente residenti all'estero;*
- c) aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;*
- d) svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia;*
- e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato"*.

In relazione al requisito sub e) la citata circolare n. 17/E del 2017 continua, *"la norma prevede espressamente che il docente o il ricercatore acquisisca la*

residenza fiscale nel territorio dello Stato e ciò avvenga in conseguenza dello svolgimento della attività lavorativa in Italia”.

La norma, tuttavia, non indica il lasso di tempo che deve intercorrere tra il trasferimento in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa. Il collegamento tra l’ingresso in Italia e lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca produttiva del reddito agevolato si può ritenere che sussista sia nel caso in cui il docente o il ricercatore abbia iniziato a svolgere l’attività prima di trasferirvi la residenza sia nel caso in cui abbia trasferito la residenza in Italia ed abbia poi iniziato a svolgere l’attività purché sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi.

“L’attività lavorativa”, precisa la circolare n. 17/E del 2017, Parte II, paragrafo 3.1 (richiamato dal predetto paragrafo 1.2), “si considera iniziata, ... se trattasi di lavoro dipendente, alla data da cui decorrono l’obbligo della prestazione lavorativa e l’obbligo della remunerazione, indipendentemente dalla natura a tempo indeterminato o determinato del rapporto stesso”.

Il rientro in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca deve necessariamente essere seguito dall’acquisizione della residenza fiscale, in quanto la norma in esame recita: *“acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.*

A tal proposito la detta circolare n. 17/E del 2017, Parte I, chiarisce che occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 2, del TUIR, il quale considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile. Tali condizioni sono tra loro alternative, per cui la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a qualificare, ai fini fiscali, un soggetto residente in Italia.

L’attività svolta alle dipendenze di un istituto di ricerca italiano presuppone, per la fruizione dell’agevolazione in argomento, quindi, che il dipendente risulti

fiscalmente residente in Italia e che sia ravvisabile un collegamento fra il rientro in Italia e l'inizio dell'attività – come sopra precisato – di docenza o ricerca nel territorio dello Stato.

Nel caso di specie ALFA rappresenta che Tizio è in possesso del titolo di studio di Laurea Specialistica conseguito presso l'Università di e del titolo di conseguito presso la stessa ALFA, dove risulta attualmente in servizio con qualifica di ricercatore a tempo determinato, ai sensi della Legge n. 240 del 2010, fino al 2019.

Dichiara, altresì, che il ricercatore risulta essere stato iscritto all'AIRE dal 2013, svolgendo attività di ricerca presso istituti di ricerca esteri per almeno due anni consecutivi e che ha acquisito la residenza anagrafica in Italia da settembre 2017.

Secondo quanto rappresentato da ALFA, alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato dell'ottobre 2015, il ricercatore non ha fatto seguire l'acquisizione della residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta 2016 ed ha continuato a svolgere la propria attività all'estero fino a settembre 2017, ancorché con brevi intervalli in cui ha svolto l'attività in Italia.

Si precisa che i suddetti elementi non formano oggetto di controllo in sede di interpello (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016).

Si osserva che il rientro in Italia nel settembre 2017, coincidente con l'iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente del Comune di, intervenuta successivamente all'instaurarsi del rapporto di lavoro con ALFA per svolgere l'attività di ricerca in Italia, fa sì che non sia ravvisabile un nesso tra i due eventi e, quindi, non risulta soddisfatta la *vis* attrattiva della norma.

IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente